

DETPRES DEL 2 OTTOBRE 2018 N. 385

Nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività" e relative Modalità di applicazione. Anno 2019.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, come convertito dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni;

visto l'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante delega al Governo per la ridefinizione di taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144";

visto in particolare l'articolo 3 del predetto decreto legislativo, che prevede l'approvazione di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle seguenti gestioni indicate dall'articolo 1 del medesimo decreto: "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività";

visto il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000 "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione" e successive modificazioni;

visto l'art. 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2014, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,

da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

visto, in particolare, il quinto periodo del citato comma 128 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, secondo cui "La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38";

considerato che, secondo quanto stabilito al quarto periodo del già citato comma 128 della predetta legge 147 del 2013 all'Istituto è riconosciuto "da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a [...] 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni";

considerato che il predetto trasferimento è confermato strutturale nella misura di 700 milioni di euro annui, e pertanto garantito dall'entrata in vigore dei nuovi tassi per gli anni futuri;

ravvisata la necessità di procedere alla revisione tariffaria prevista dal citato art. 1, comma 128 della legge 147 del 2013, per l'aggiornamento dei premi assicurativi dovuti dai datori di lavoro, di cui alle quattro gestioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 38/2000, soggetti alle disposizioni del Titolo I del citato T.U. n. 1124 del 1965, nonché alle relative modalità di applicazione;

considerato che l'Istituto fin dal primo anno di applicazione della nuova tariffa assicura il costante monitoraggio degli effetti prodotti e in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate propone tempestivamente l'adozione delle conseguenti misure correttive;

vista la relazione del Direttore Generale in data 26 settembre 2018 nonché le note tecniche della Consulenza statistico attuariale e della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, ivi allegate;

visti lo schema delle nuove Tariffe dei premi e le nuove Modalità per l'applicazione delle Tariffe medesime, come illustrate nella predetta relazione e nelle allegate note tecniche,

DETERMINA

di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2019, le nuove Tariffe dei premi delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività” (all. 1) e le relative Modalità di applicazione (all. 2), che formano parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per l’emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

f.to prof. Massimo De Felice